

**CONVENZIONE TRA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA  
SUD EST E FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ETS PER  
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ACCOGLIENZA E  
INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI IN STATO DI  
POVERTA' E MARGINALITA' NELLA ZONA FIORENTINA SUD  
EST CIG ZE03DB78DD .**

L'anno 2024, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

TRA

Il Direttore della Società della Salute Fiorentina SudEst , Simone Naldoni, nato a Firenze il 23/06/1964,, domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est (Codice Fiscale 94297490487 ) con sede in Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1, che agisce in nome, per conto degli Enti del Consorzio SdS ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, autorizzato con atto SDS

**E**

il Sig. Vincenzo Lucchetti, nato a Petilia Policastro (CZ) il 13.05.1947 (codice fiscale LCCVCN47E13G508R) Presidente della **Fondazione Solidarietà Caritas Ente Terzo Settore ETS (codice fiscale 94043850489)** (di seguito denominata "Caritas"), con sede legale in Firenze - Via de' Pucci 2, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante in nome e per conto della suddetta Fondazione;

### **PREMESSO CHE**

• nel Comune di Impruneta in località Tavarnuzze, Via Cassia 103 è presente la struttura denominata "Villa Monticini";

• l'Ente proprietario della struttura è la Parrocchia del Sacro Cuore di Tavarnuzze che attraverso un contratto di locazione firmato in data 01/05/2017 l'ha messa a disposizione di Fondazione Caritas affinché vi realizzi, direttamente o attraverso altri Enti, progetti di accoglienza;

• che Caritas, in virtù di specifico accordo con l'Ente proprietario, assume pertanto la titolarità del Servizio ed è pertanto primo responsabile per i servizi previsti dalla convenzione che verranno erogati;

• Caritas si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti per il perseguimento dei fini istituzionali.

### **PREMESSO altresì**

- che nell'ambito della programmazione della Zona Fiorentina Sud-Est, relativa agli interventi socio assistenziali a favore di utenti in condizioni di disagio sociale e a rischio di marginalità, tra i Comuni di Impruneta e Bagno a Ripoli, era stato condiviso a suo tempo un progetto avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di accoglienza e inclusione sociale a favore di utenti in stato di disagio sociale residenti in questi due Comuni;

- che la convenzione tra i Comuni di Impruneta e Bagno a Ripoli da una parte, e la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus (C.F. 94043850489) è scaduta il 1/1/2024;



la messa a disposizione di:

- n. 2 camere con bagno interno (mezzanino) che possono ospitare

ciascuna da due a quattro persone;

Al piano terra viene inoltre messa a disposizione una cucina attrezzata

che può essere utilizzata dagli ospiti con orari e modalità previste nel

Regolamento di Gestione della Struttura.

Al piano mezzanino viene messa a disposizione una stanza per attività

comuni, sempre con orari e modalità previste nel Regolamento di

Gestione della Struttura oltre ad un locale attrezzato per lavanderia ed

uno ad ufficio.

Caritas mette a disposizione tutti gli arredi e l'attrezzatura occorrente

per le attività previste nel presente atto.

### **Art. 3 - Destinatari delle prestazioni**

Destinatari delle prestazioni e degli interventi di accoglienza

temporanei sono soggetti in condizione di povertà o a rischio di

divenirlo, comprese quelli in condizioni di marginalità estrema e senza

dimora.

Tali interventi si realizzano previa formulazione di progetti personali di

reinserimento, redatti dal Servizio Sociale Professionale

territorialmente competente, in collaborazione con le figure

professionali e sanitarie territoriali coinvolte sul caso, tenendo conto

delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete. Per ogni

progetto di inserimento occorre sempre verificare che sia compatibile

con il complesso degli ospiti già inseriti.

La struttura è organizzata per la gestione di progetti temporanei.

#### **Art. 4 – Funzionamento del servizio**

Caritas si impegna a svolgere le attività di cui alla presente convenzione con le modalità e le finalità indicate nei seguenti atti che non hanno subito variazioni: il Regolamento di Gestione della Struttura e l'elenco nominativo del personale utilizzato per qualifica e funzione.

#### **Art. 5 – Piano di assistenza individuale**

Le procedure di ammissione, verifica e dimissione degli utenti sono realizzate con le modalità contenute nel Piano di assistenza individuale (PAI) redatto dal Servizio Sociale Professionale in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Gestione della Struttura .

Ciascun piano dovrà contenere necessariamente una prospettiva di uscita che tenga conto dei tempi massimi di permanenza contenuti nel Regolamento di Gestione della Struttura. Eventuali proroghe sono disposte dal soggetto che ha predisposto il PAI ottenuto il consenso da parte degli altri firmatari.

#### **Art. 6 – Prestazioni garantite all'utente**

Caritas garantisce le seguenti prestazioni, già specificate nel citato Regolamento di Gestione della Struttura di cui al precedente art. 4:

- alloggio;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
- biancheria da letto e da bagno;
- utilizzo attrezzature idonee per il lavaggio del vestiario personale;
- utilizzo della cucina comune;
- utilizzo di una stanza per attività comuni;
- pulizia degli ambienti comuni a disposizione dell'ospite;

- tutoraggio con personale adeguato per 12 ore settimanali;
- interventi di sostegno finalizzati all'inclusione sociale ed al potenziamento dell'autonomia e delle risorse personali attraverso personale educativo (per un massimo di due ore settimanali per ospite o nucleo) e/o attraverso personale volontario capace di interagire con la rete territoriale.

### **Art. 7 – Personale**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, Caritas garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti, assicurando la loro specifica preparazione ed idoneità per gli interventi che scaturiscono dalla convenzione. Caritas si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi tutto il personale impegnato, sollevando espressamente gli altri soggetti firmatari da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione. Caritas assicura altresì la copertura assicurativa contro infortuni e malattie del personale utilizzato nelle attività.

Il rapporto con il personale dipendente e/o con collaboratori a contratto è regolato dai contratti vigenti e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

### **Art. 8 – Obblighi di Caritas**

Caritas si impegna a:

- garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali della presente convenzione;
- rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e

assicurative previste dalla vigente normativa;

- garantire il rispetto delle misure di sicurezza secondo quanto previsto

dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

- garantire, su richiesta, la presentazione di copia conforme della

polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 9 – Spese rimborsabili**

Al fine di garantire un equilibrio economico della gestione del Servizio,

la Società della Salute si impegna al puntuale pagamento degli importi

*pro-die* come di seguito determinati:

- Tipologia camera (stanza nucleo) per 1 persona € 25,00

(venticinque/00);

- Tipologia camera (stanza nucleo) per 2 persone € 32,00

(trentadue/00);

- Tipologia camera (stanza nucleo) per 3 persone € 42,00

(quarantadue/00);

- Tipologia camera (stanza nucleo) per 4 persone € 42,00

(quarantadue/00);

- Tipologia camera (stanza nucleo) per 5 persone € 42,00

(quarantadue/00);

Gli importi sono comprensivi dei costi sostenuti dalla Caritas per il personale impiegato, per le pulizie degli ambienti comuni, per il cambio della biancheria, per le utenze, per le spese generali (manutenzione, assicurazioni, attrezzature).

Resta salva la clausola che - in caso di posto vuoto – la Società della Salute si impegna a garantire comunque il pagamento puntuale di

quanto di seguito indicato:

- Tipologia camera (stanza nucleo) Importo garantito a vuoto € 25,00

(venticinque/00), giornaliera.

Indicativamente la disponibilità delle stanze per i progetti di cui alla

presente convenzione è così ripartita: n. 1 stanza nucleo per Comune

di Impruneta e n. 1 stanza nucleo per il Comune di Bagno a Ripoli,

corrispondenti a:

- Euro 25,00 giornaliera (Stanza nucleo) per gli ospiti provenienti dai

Comuni di Impruneta;

- Euro 25,00 giornaliera (Stanza nucleo) per gli ospiti provenienti dal

Comune di Bagno a Ripoli.

Tale destinazione è utilizzata per la ripartizione dei costi del vuoto per

pieno.

Può essere modificata tramite accordi scritti tra le Parti in funzione di

esigenze temporanee e per inserimenti provenienti da altri Comuni

della Zona Fiorentina SudEst.

### **Art. 10 – Modalità di pagamento**

Il pagamento degli importi verrà effettuato entro 60 giorni dal

ricevimento dei documenti contabili trimestrali corredati dall'elenco

nominativo delle presenze degli utenti fruitori del servizio. La Società

della Salute richiede l'emissione di documento fiscale, con specifica

indicazione delle generalità degli ospiti.

Contestualmente alla presentazione del documento contabile relativo

all'ultimo trimestre dell'anno, dovrà essere trasmessa una dettagliata

relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento.



Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno diritto a Caritas di richiedere l'applicazione degli interessi legali.

### **Art. 11 - Oneri a carico della Società della Salute**

La SdS si impegna a garantire:

1) il puntuale pagamento degli importi previsti all'art. 9 secondo le modalità di cui all' articolo precedente;

2) che i Comuni invianti, territorialmente competenti, predispongano un progetto individuale per ciascuna proposta di inserimento e la verifica periodica del progetto stesso, interfacciandosi con il responsabile della struttura e con il tutor individuati da Caritas;

3) che i Comuni invianti, territorialmente competenti, si impegnino a farsi carico dei percorsi di uscita dalla struttura al termine del progetto ovvero all'interruzione dello stesso qualora si manifesti l'incompatibilità degli ospiti con le regole della struttura o con gli obiettivi del progetto individuale. In caso di difficoltà nella realizzazione dei percorsi di uscita, tutti i soggetti firmatari della presente si impegnano a collaborare, mettendo a disposizione ciascuno le risorse possibili.

### **Art. 12 – Durata e valore della convenzione, rinnovabilità e recesso**

La presente convenzione ha validità per un periodo di due anni (24 mesi) con decorrenza dal mese di gennaio 2024 al mese di dicembre 2025. Alla scadenza, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il valore della presente convenzione viene stimato in Euro 18.250,00

(diciottomiladuecentocinquanta/00) annui per complessivi € 36.500,00

(trentaseimilacinquecento/00), (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 10

D.P.R. 633/1972)calcolato per presunte spese di 50,00€ giornaliere,

corrispondenti al valore di n. 2 camere (stanza nucleo) per 2 persone.

L'atto convenzionale potrà essere rinnovato con espresso

provvedimento previo accertamento della sussistenza di ragioni di

convenienza economica e di pubblico interesse.

La Società della Salute si riserva in qualsiasi momento il diritto di

recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso

di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico giusta causa o

disposizione di legge dandone adeguato preavviso non inferiore a mesi

due. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per

inadempienza parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto

con le modalità di cui al successivo art. 14.

### **Art. 13 - Verifiche**

La SdS ha ampia facoltà di controllo del puntuale rispetto della

presente convenzione nonché dell'utilizzazione della struttura, controllo

che eserciterà in qualsiasi momento a mezzo dei propri incaricati, che

avranno pertanto la facoltà di accesso ai locali ed alle aree di

pertinenza senza necessità di alcun preavviso e/o autorizzazione, fatta

salva la garanzia di non pregiudicare le attività. Caritas ha l'obbligo di

fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo tutta la

documentazione eventualmente richiesta.

### **Art. 14 – Inadempienze e Risoluzione anticipata**

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere

comunicate per scritto entro 10 giorni dalla verifica, indicando un termine per l'adozione dei provvedimenti necessari, dandone informazione a tutti i soggetti firmatari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dagli impegni previsti nella presente convenzione o comunque incompatibili per l'ordinamento vigente, è possibile recedere dalla convenzione.

La convenzione può cessare anticipatamente per revoca o risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito. La convenzione si intenderà senz'altro risolta, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione;
- mancato pagamento degli importi dovuti;
- grave violazione di norme igieniche.

La convenzione può inoltre essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi:

- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, docce, etc.

La convenzione può altresì essere revocata nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario in seguito al verificarsi di gravi fatti, comportamenti, atteggiamenti

incompatibili con gli obblighi dedotti in convenzione;

- omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione.

In caso di risoluzione anticipata, resta salvo il diritto della SdS al risarcimento degli eventuali danni subiti.

### **Art. 15 - Normative**

Caritas realizza gli interventi di accoglienza di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

### **Art. 16 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati personali**

I dati personali forniti dalle Amministrazioni, obbligatori per le finalità connesse alla procedure di accoglienza, saranno trattati da Caritas ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679.

Caritas si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti, alla organizzazione della vita comunitaria. Si impegna altresì alla tenuta di un registro delle presenze giornaliere degli ospiti accolti.

SdS si riserva di chiedere copia di tale documentazione in qualsiasi momento. In caso di assenza prolungata degli ospiti dalla struttura, Caritas è tenuta a darne comunicazione scritta al Comune titolare del

progetto. Caritas dichiara di operare nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione della presente convenzione in qualità di "titolare" ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato.

Caritas si obbliga altresì a nominare un proprio referente quale Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo ai soggetti firmatari. In mancanza di tale comunicazione si intende Responsabile del trattamento dei dati il legale rappresentante di Caritas.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della convenzione e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione dell'accordo, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione della convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il contraente viene designato come "Responsabile del trattamento dei dati" in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della convenzione medesima. Con separato atto, da concludersi entro 40 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione, il titolare e il contraente provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della convenzione il contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'accordo.

#### **Art. 17 - Tracciabilità flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari Caritas si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010

convertito, con modificazioni, nella L. 17.12.2010 n. 217. In particolare si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Caritas si impegna a dare immediata comunicazione ai Comuni ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 18 - Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2 del Codice di Comportamento della SdS, Caritas si impegna - pena la risoluzione della convenzione - al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente atto, sono reperibili dai siti internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 19 – Controversie e clausola conciliativa**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse

allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano, prima di adire il Foro di Firenze, ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

#### **Art. 20 - Spese**

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

#### **Art. 21 - Rinvio**

Per quanto non disciplinato nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti in modalità disgiunta con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e si perfezionerà ed assumerà la data della terza ed ultima firma.

Per Società della Salute Fiorentina SudEst – Dott. Simone Naldoni

Per Caritas – Sig. Vincenzo Lucchetti